



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **202** del **2000** proposto dalla Società GREIN ITALIA s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Ivo Siviero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Osvaldo Pettene, Giuliana Franzoni e Romano Niccolini, presso quest'ultimo domiciliata in Trento, Via Oss Mazzurana n. 72;

C O N T R O

l'AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A., in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolucci, Rolando Roffi e Alberto Paoletto, presso quest'ultimo domiciliata in Trento, Via S. Francesco d'Assisi n. 10;

e nei confronti :

- del COMUNE DI AFFI, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;
- dell' A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

per l'annullamento,

previa sospensiva :

- della nota della Società concessionaria di data 18 maggio 2000, con la quale viene rigettata la richiesta di nullastato per insegne di esercizio presentata dalla Società ricorrente in data 21.02.2000 e se ne intima la rimozione entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, in quanto tali insegne rivestirebbero connotazione prettamente pubblicitaria;

- della nota di data 18.11.1999, con la quale si intimava alla società ricorrente di "rimuovere l'insegna di esercizio entro dieci giorni".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Autostrada del Brennero S.p.A. e della controinteressata A.N.A.S.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002 - relatore il consigliere Gianfranco Bronzetti – gli avv.ti Romano Niccolini e Osvaldo Pettene per la ricorrente, l'avv. Rolando Roffi per l'Autostrada del Brennero e l'avvocato dello Stato Guido Denicolò per l'ANAS;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 25 – 27 maggio 2000 la Società Grein Italia s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, previa

sospensiva, la nota dell'Autostrada del Brennero S.p.A. del 18.05.2000 (prot. n. 3/7164/BXIV) – con la quale è stata respinta la richiesta di nulla osta tecnico, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495 del 1992, per l'installazione sul fabbricato aziendale, situato lungo ed in vista dell'autostrada, in corrispondenza della progr. Km 206+800, nel Comune di Affi, delle insegne di esercizio riportanti la scritta "GREIN ITALIA", in quanto le stesse rivestono una connotazione prettamente pubblicitaria, violando l'art. 23, commi 1 e 7 C. d. s., poiché arrecano disturbo visivo agli utenti dell'autostrada e ne distraggono l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione -, nonché la nota della medesima Autostrada del Brennero S.p.A. del 18.11.1999 (prot. n. 3/17247/DII), con la quale è stato intimato alla Società ricorrente di rimuovere, entro 10 giorni, le suddette insegne di esercizio.

A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in diritto:

- 1) Eccesso di potere per violazione di legge in riferimento all'art. 23 Cod. strada, commi 1 e 7 , nonché agli artt. 47 sgg. Reg. cod. strada;
- 2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e violazione di legge in riferimento all'art. 3 legge 241/90, all'art. 53, comma 5, Reg. cod. strada e alla Circolare della Direzione Generale ANAS prot. 4967 del 27.05.1998;
- 3) In riferimento all'atto di diniego: eccesso di potere per violazione dell'art. 53, comma 5, del codice della strada e dell'art. 2 legge

241/90.

Si costituiva in giudizio l'Autostrada del Brennero S.p.A., eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso (per mancata notifica all'A.N.A.S., quale Ente direttamente interessato) e contestando nel merito la fondatezza del ricorso medesimo, chiedendone quindi il rigetto.

Con ordinanza n. 117/2000 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione, limitatamente all'intimazione di rimozione delle insegne di esercizio.

Con ordinanza collegiale n. 3/2001 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade e la Società ricorrente provvedeva all'incombente.

Si costituiva quindi in giudizio il predetto Ente, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso (per mancata notificazione dello stesso fin dall'origine alle due Amministrazioni direttamente interessate) e facendo proprie nel merito le argomentazioni dedotte dall'Autostrada del Brennero S.p.A., instando quindi per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica fin dall'origine all'A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade, quale soggetto controinteressato.

Invero, detta eccezione è già stata superata da questo Tribunale

amministrativo con la disposta integrazione del contraddittorio, nella semplice considerazione che gli atti impugnati, pur facendo richiamo alla nota dell' A.N.A.S. del 2.05.2000 (correlata alla Circolare n. 41 del 1998), esprimono una autonoma volontà del soggetto concessionario dell'Autostrada del Brennero.

Pertanto, se era corretto estendere il contraddittorio all'A.N.A.S. per una puntuale difesa degli orientamenti assunti in materia di "insegne", risulterebbe per contro giuridicamente insostenibile, oltrechè illogica, una pronuncia di inammissibilità sotto l'indicato profilo.

2. – Nel merito il ricorso è fondato secondo la prospettazione offerta con il primo e secondo motivo di gravame, restando così assorbito il terzo.

La questione, in concreto, si pone in termini interpretativi della normativa in tema di "insegne" lungo le strade e le autostrade.

Dispone, al riguardo, l'art. 23 del Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'art. 30 della L. 7.12.1999, n. 472) che "lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la

sicurezza della circolazione (I comma) e che “è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall’ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti, purchè autorizzati dall’ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purchè autorizzate dall’ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici” (VII comma).

Come vedesi, la norma pone un divieto generale per le “insegne pubblicitarie” (e gli altri mezzi di pubblicità) lungo le strade e le autostrade idonee ad incidere sulla segnaletica stradale, con possibili conseguenze negative per gli utenti; ma consente, previa autorizzazione, la presenza di cartelli indicatori di servizi, nonché delle “insegne di esercizio”.

Si tratta allora di stabilire se nel caso di specie le due scritte “GREIN ITALIA” collocate sull’immobile sede dell’azienda della Società ricorrente in prossimità dell’autostrada del Brennero – in corrispondenza della progressiva Km. 206 +800 nel Comune di Affi – vadano intese quali “insegne di esercizio” oppure come “insegne pubblicitarie”.

Ritiene il Collegio di dover senz’altro accedere alla prima ipotesi

per due ordini di ragioni:

a) in primo luogo perché le due insegne in parola – come emerge dalla documentazione in atti – recano la semplice dicitura della Società in caratteri alfanumerici e sono installate sullo stabilimento sede dell'attività della stessa: esse pertanto, in conformità a quanto prevede l'art. 47, I comma, del Regolamento al codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n.495), individuano l'azienda nella sua dislocazione fisica, a nulla rilevando il fatto che insistano sul tetto, anziché sull'ingresso principale;

b) in secondo luogo perché dette insegne, che risultano rispettose del dettato regolamentare per dimensioni e luminosità, non contengono alcun elemento grafico o comunque simbolico teso a pubblicizzare l'attività produttiva dell'impresa, limitandosi soltanto a segnalare la ragione sociale dell'impresa medesima.

Alla stregua di tali oggettivi rilievi appare innegabile che le due insegne in contestazione devono essere qualificate quali "insegne di esercizio" e per esse sussistevano quindi i presupposti per la richiesta autorizzazione, risultando di conseguenza illegittimi sia il diniego opposto in tal senso dall'Autostrada del Brennero S.p.A., sia la successiva diffida alla loro rimozione: e ciò anche in difetto di una adeguata valutazione circa la natura pubblicitaria dell'impianto *de quo* e la sua attitudine ad ingenerare confusione negli utenti della strada – distogliendoli dall'attenzione nella guida – ed a costituire perciò stesso pericolo per la sicurezza della circolazione stradale (cfr., in termini, T.A.R. Veneto, Sez. I, 20.04.1999, n. 501).

Il Segretario Generale

dott. Fiorenzo Tomaselli